

STATUTO

**CO.S. SOCIETA'
COOPERATIVA A R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MODENA MO VIA BORELLI 2

Numero REA: MO - 416108

Codice fiscale: 94191690364

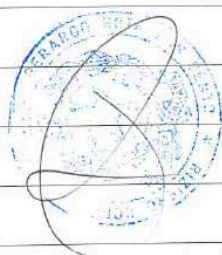
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

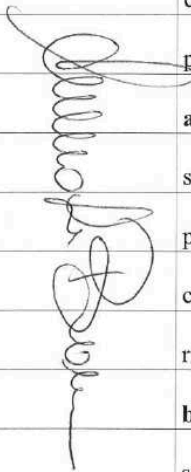
Parte 1 - Protocollo del 03-12-2021 - Statuto completo	2
--	---

Allegato B ⁿ AL REP 2348 RAE 1993	
STATUTO	
TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
Art. 1 - È costituita la Società Cooperativa a mutualità prevalente , retta dalle norme del Codice Civile in materia di Società a responsabilità limitata in quanto compatibili, denominata:	
"CO.S. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L."	
La Società Cooperativa ha sede nel Comune di Modena, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro delle Imprese ai sensi di legge.	
L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso.	
Art. 2 - La Società Cooperativa ha la durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei soci.	
TITOLO II - SCOPO ED OGGETTO	
Art. 3 - La Società Cooperativa, nel rispetto dei principi della mutualità prevalente di cui agli artt. 2512 e seguenti del C.C., ha lo scopo di ricercare e garantire opportunità di lavoro per i propri soci alle migliori condizioni di mercato.	
In relazione ed ottemperanza a quanto sopra precisato, la Società Cooperativa si propone le seguenti attività:	
- tutte le attività di trasporto e magazzinaggio sia in Italia che all'estero, in	

Julius De Pauw



	produzione, commercializzazione e vendita al dettaglio o all'ingrosso di	
	articoli e vestiario da lavoro antinfortunistico e sportivo di qualsiasi tipo;	
	pubblicità, promozione e marketing; vendita, noleggio e manutenzione di	
	carrelli elevatori, apparecchiature e piattaforme aeree; consulenza	
	commerciale e tecnico-operativa verso terzi; - autotrasporto di merci conto	
	terzi; organizzare eventi, manifestazioni e meeting sia in luoghi pubblici che	
	privati; lavorazioni carni, con tutte le fasi di lavorazione.	
	Il tutto nel rispetto delle inderogabili disposizioni di legge in materia e	
	previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni ove richieste.	
	La società potrà svolgere la propria attività anche con terzi, ai sensi	
	dell'articolo 2521, secondo comma, C.C.	
	Su delibera dell'Organo amministrativo, la Società Cooperativa potrà aderire	
	alle associazioni nazionali di categoria e alle relative associazioni regionali	
	e provinciali nella cui circoscrizione ha la propria sede sociale, e ad altri	
	organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività	
	mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.	
	La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa e affine a	
	quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le	
	operazioni contrattuali di natura immobiliare, commerciale e industriale	
	necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque, sia	
	direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonchè a titolo	
	esemplificativo potrà:	
	a) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma escluso lo	
	scopo di collocamento in Società ed altri enti economici e non, comprese	
	le associazioni, riconosciute e non, soprattutto ove ciò si reputerà	

	conveniente e in accordo con quanto disposto per l'ottimale	
	perseguimento delle proprie finalità statutarie;	
	a) promuovere lo spirito di previdenza e risparmio dei soci, istituendo una	
	sezione di attività disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei	
	prestiti limitata ai soci ed effettuata esclusivamente ai fini del	
	conseguimento dell'oggetto sociale. È tassativamente vietata la raccolta del	
	risparmio tra il pubblico sotto ogni forma;	
	b) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia	
	sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli	
	enti cui la Società Cooperativa aderisce, nonchè a favore di terzi nel	
	tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;	
	c) partecipare a gare di appalto e trattative pubbliche e private	
	e intrattenere con lo Stato e gli altri enti pubblici qualunque tipo	
	di rapporto che possa permettere lo sviluppo della Società.	
	TITOLO III - SOCI	
	Art. 4 - Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti	
	con quelli della Società Cooperativa, intendono perseguire gli scopi	
	partecipando alle attività sociali.	
	La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata	
	all'ammontare delle quote sottoscritte.	
	Possono altresì diventare soci tutti coloro che siano nelle condizioni di	
	concorrere, in qualunque modo, alla realizzazione degli scopi sociali.	
	Art. 5 - Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore al minimo stabilito	
	dalla legge.	
	Qualora la Società Cooperativa sia costituita da un numero di soci inferiore	

	a nove, ai sensi dell'art. 2522 del C.C. essa deve essere costituita	
	esclusivamente da persone fisiche.	
	I soci si distinguono in:	
	1) soci cooperatori, che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura ed entità;	
	2) soci sovventori, come previsti dall'art. 4 della Legge 31.1.1992, n. 59. I voti attribuiti ai soci sovventori non possono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci;	
	3) soci tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.	
	Art. 6 - Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'Organo amministrativo con i seguenti dati:	
	1) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;	
	2) attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo precedente;	
	3) ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;	
	4) motivo della richiesta e categoria dei soci a cui si chiede di essere iscritto;	
	5) dichiarazione di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, compresi i regolamenti interni.	
	Art. 7 - Sull'accoglimento della domanda decide l'Organo amministrativo. L'eventuale diniego deve essere motivato.	
	Il nuovo ammesso deve versare a titolo di sovrapprezzo, oltre l'importo della	

quota minima sociale sottoscritta e alla tassa di ammissione, un'ulteriore quota di capitale sociale da determinarsi dall'Organo di amministrazione per ciascun esercizio, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione, senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata, purchè accompagnata dal contemporaneo versamento della tassa di ammissione, del sovrapprezzo, e di quanto altro dovuto.

In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con effetto dalla sua immediata annotazione nel libro soci.

Relativamente ai soci sovventori, questi, oltre alle indicazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) del primo comma del precedente articolo, dovranno dare indicazione della quantità e della qualità delle eventuali quote trasferibili, loro riservate, che intendono sottoscrivere.

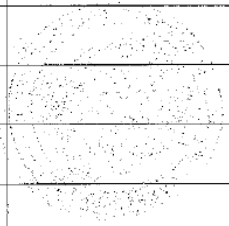
TITOLO IV - RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

Art. 8 - La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, causa di morte e trasferimento delle quote da parte dei soci sovventori.

Art. 9 - Oltre che nei casi previsti dall'art. 2532 C.C., può recedere il socio cooperatore che:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) venga a trovarsi in condizioni tali da non essere più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta all'Organo amministrativo accertare le motivazioni della domanda di recesso e provvedere nei modi e tempi di cui all'art. 2532 C.C. sopra citato.

	Art. 10 - La decadenza è pronunciata dall'organo di amministrazione nei confronti dei soci cooperatori interdetti o inabilitati e nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità.	
	Art. 11 - L'esclusione del socio può aver luogo nei casi previsti dall'art. 2533 C.C. e che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1453 e seguenti c.c.	
	Art. 12 - Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai soci interessati i quali, nel caso di esclusione, possono proporre opposizione nei termini e nei modi previsti dalla legge e dal presente Statuto.	
	Art. 13 - I soci receduti, decaduti o esclusi hanno diritto soltanto al rimborso delle quote di capitale da essi versate come risultante dalla contabilità sociale. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi della Legge n. 59/1992. Il pagamento deve essere fatto allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.	
	Art. 14 - In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata, si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte. Le quote non rimborsate saranno devolute alla riserva	

ordinaria.

Art. 15 - I soci receduti, decaduti o esclusi dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre un anno dalla scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente nei precedenti artt. 13 e 14.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dal quale risulti chi sono gli aventi diritto alla riscossione.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute alla riserva ordinaria.

Art. 16 - In caso di recesso, decadenza ed esclusione, i diritti dei soci, degli eredi per quelli defunti, relativamente ad eventuali fondi di previdenza saranno definiti da apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Art. 17 - Il trattamento economico corrisposto ai soci lavoratori durante l'esercizio sociale deve avere come criterio di riferimento quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per le categorie dei lavoratori dipendenti similari.

Deve comunque essere fatta salva la natura associativa del rapporto socio-società, nell'ambito del quale il lavoro del socio rappresenta la prestazione che permette il raggiungimento dei fini istituzionali della Società Cooperativa.

L'individuazione, anno per anno, delle risorse finanziarie necessarie è da intendersi quindi elemento condizionante l'erogazione del trattamento economico di cui al presente articolo.

Per quanto riguarda le modalità e i termini delle retribuzioni dei soci, nonchè per ogni altro aspetto inerente il trattamento economico dei soci

10 di 23

Art. 19 - La responsabilità dei soci è limitata alla quota sottoscritta.

Le quote sociali sono nominative e non possono essere sottoposte a vincolo o pegno, né cedute ad altri soci, con effetto verso la Società Cooperativa.

Le quote dei soci sovventori possono essere trasferite a terzi subordinatamente all'espresso gradimento della Società Cooperativa nei confronti del potenziale acquirente.

Art. 20 - Le quote sottoscritte dai soci cooperatori potranno essere versate a rate, secondo le modalità fissate di volta in volta dall'Organo di amministrazione all'atto della delibera di accettazione della domanda di ammissione a socio.

I soci sovventori verseranno le somme dovute a fronte delle quote da loro sottoscritte come segue:

- a) il 50% (cinquanta per cento) all'atto della sottoscrizione delle quote;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dall'Organo di amministrazione.

TITOLO VI - BILANCIO

Art. 21 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo di amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo in conformità delle norme di legge e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ai sensi degli artt. 2478/bis e 2364 C.C., salva la possibilità di un maggior termine comunque non superiore a centoottanta giorni, nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 C.C.

L'organo di amministrazione dovrà altresì provvedere, nell'ambito della relazione al bilancio, a specificare i criteri seguiti nella gestione sociale per

	il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere	
	cooperativo della Società evidenziando le condizioni di prevalenza	
	mutualistica.	
	RISTORNI: L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge	
	e di quanto contenuto nell'eventuale regolamento, in ogni caso la	
	ripartizione del ristorno ai soci va effettuata in proporzione alla quantità e	
	qualità degli scambi mutualistici. Nella delibera di distribuzione dei ristorni	
	ai soci l'assemblea potrà avvalersi delle facoltà previste dall'ultimo comma	
	dell'articolo 2545-sexies C.C.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera anche sulla destinazione	
	dell'eventuale utile al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare,	
	compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per	
	adeguare il trattamento economico, ricevuto durante l'esercizio sociale, alla	
	remunerazione corrente prevista per i lavoratori similari, destinandolo come	
	segue:	
	1) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) al fondo di riserva	
	legale ordinaria;	
	2) una quota di importo non inferiore alla quota percentuale minima prevista	
	dalle leggi vigenti alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11,	
	Legge 31.1.1992, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;	
	3) una quota da distribuire ai soci sovventori nella misura massima del tasso	
	previsto per i soci lavoratori aumentato del 2% (due per cento) e	
	ragguagliato all'ammontare versato a fronte delle quote emesse ed a loro	

riservate;

4) il restante a una quota da distribuire ai soci cooperatori quale dividendo ragguagliato al capitale effettivamente versato e non superiore alla misura massima, idonea a consentire alla Cooperativa il mantenimento dei requisiti mutualistici;

5) il restante ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato. L'aumento percentuale determinato dall'Assemblea per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti, non potrà mai superare il limite della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolato dall'ISTAT;

6) il restante andrà devoluto al fondo di riserva straordinaria indivisibile anche ai sensi dell'art. 12, Legge n. 904/1977 destinato a fini mutualistici. L'Assemblea può sempre deliberare, in deroga a quanto sopra, che la totalità dei residui attivi risultanti dal bilancio sia devoluta al fondo di riserva ordinaria o ad aumento gratuito del capitale sociale.

TITOLO VII - ORGANI SOCIALI

Art. 22 - Sono organi sociali della Società Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'amministratore unico o in alternativa il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, quando previsto.

Assemblea dei soci

Art. 23 - Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto successivamente, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

	La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.	
	Art. 24 - Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisioni;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- menzione dell'eventuale parere del collegio sindacale, se nominato;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.	
	Anzichè redigere un autonomo apposito documento, la decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta direttamente sul Libro delle decisioni dei soci.	
	Art. 25 - Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisioni;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- la menzione dell'eventuale parere del Collegio sindacale se nominato.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla Società Cooperativa apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta,	

	nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario	
	ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della	
	contrarietà o astensione.	
	La mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a	
	voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con	
	qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro	
	della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere	
	trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.	
	La relativa documentazione, in originale, dovrà essere conservata agli atti	
	della Società Cooperativa.	
	Art. 26 - Le Assemblee sono convocate dall'organo di amministrazione e	
	possono avere luogo in località anche diverse dalla sede sociale, purchè	
	nell'ambito del territorio nazionale.	
	La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine	
	del giorno, il luogo e la data della prima, e occorrendo, della seconda	
	convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la	
	prima, da affiggersi nel locale della sede sociale almeno otto giorni prima	
	dell'adunanza. La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini	
	sopra detti, anche con altri mezzi (telefax, posta elettronica o altri mezzi	
	similari), all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano	
	stati espressamente comunicati dal socio purchè si abbia la certezza della	
	ricezione da parte del socio.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'Assemblea si	

	reputa validamente costituita quando siano presenti e rappresentati tutti i	
	soci con diritto di voto, e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono	
	presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione	
	dell'argomento.	
	L'organo di amministrazione potrà, a sua discrezione, e in aggiunta a quella	
	obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di	
	pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione	
	delle assemblee.	
	Art. 27 - Con riferimento alle modificazioni dell'atto costitutivo e alla	
	decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci e in tutti gli altri casi	
	espressamente previsti dalla legge o dal presente atto, oppure quando lo	
	richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano	
	almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere	
	adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo	
	collegiale.	
	Art. 28 - L'Assemblea è presieduta, a seconda della strutturazione	
	dell'organo amministrativo, dall'Amministratore Unico o dal Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di	
	questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della	
	maggioranza dei presenti.	
	L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più	
	scrutatori anche non soci.	
	Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della	

	stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare	
	lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle	
	votazioni.	
	Art. 29 - L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione	
	quando sia presente la maggioranza dei soci, in seconda convocazione	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi, salvo	
	che nei casi previsti dai nn. 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 C.C.	
	nei quali occorre il voto favorevole di almeno la metà dei soci aventi diritto	
	al voto.	
	Alla totalità dei soci sovventori spetta un massimo di voti pari ad un terzo	
	dei voti di tutti i soci iscritti al libro dei soci.	
	Art. 30 - Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano o per	
	appello nominale quando ne faccia domanda un quinto dei presenti o	
	quando trattasi di argomenti riguardanti alcuno dei soci o dei sindaci.	
	E' vietato il voto segreto.	
	Organo di Amministrazione	
	Art. 31 - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri anche non	
	soci, purchè la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci	
	cooperatori.	
	In ogni caso, se eletti consiglieri di amministrazione, i soci sovventori non	
	potranno costituire la maggioranza degli amministratori.	
	Il Consiglio elegge, nel suo seno, il Presidente e il Vicepresidente.	
	Quest'ultimo sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.	

	L'amministratore unico e i membri del Consiglio di Amministrazione	
	durano in carica a tempo determinato o indeterminato, fino a revoca o	
	dimissioni, a scelta dell'assemblea all'atto della loro nomina. Essi sono	
	rieleggibili.	
	Gli amministratori sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzioni, ma	
	assumono gli obblighi e le responsabilità di cui agli artt. 2373, 2392 e 2394	
	C.C.	
	Su deliberazione dell'Assemblea ordinaria può essere loro corrisposto un	
	gettone di presenza per ogni adunanza del Consiglio a cui partecipano.	
	Art. 32 - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più	
	amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione presa con	
	la presenza di 2/3 (due terzi) dei componenti e a maggioranza assoluta di	
	voti e con il parere favorevole del Collegio sindacale, se nominato.	
	Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea	
	ordinaria e, se confermati, scadono insieme a tutto il Consiglio.	
	I soci sovventori che nominati amministratori, dovessero cedere in tutto o in	
	parte le loro quote nel corso del mandato, decadono dall'incarico di	
	amministratore.	
	Art. 33 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni	
	due mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia	
	richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei membri oppure il Collegio sindacale, se	
	nominato.	
	Le riunioni sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti	
	del Consiglio: le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei	
	presenti.	

	Le riunioni del Consiglio verranno convocate mediante avviso diramato dal	
	Presidente e spedito al domicilio almeno tre giorni prima di quello fissato	
	per l'adunanza. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con	
	telegramma da spedire al domicilio dei consiglieri almeno 24 (ventiquattro)	
	ore prima dell'ora fissata.	
	Amministrazione e Rappresentanza	
	Art. 34 - Ove nominato, all'amministratore unico compete ogni più ampio	
	potere per la gestione ordinaria e straordinaria della Società.	
	Ove nominato, il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi	
	poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione e, salvo quanto per	
	legge o per Statuto è espressamente riservato all'assemblea, delibera	
	sull'indirizzo generale della Società Cooperativa e sulle sue attività e	
	formula i regolamenti interni.	
	La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta	
	all'amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione,	
	con facoltà degli stessi di promuovere azioni e istanze giudiziarie e	
	amministrative, nominando avvocati e procuratori alle liti.	
	Spetta anche al Vice presidente o ai Consiglieri delegati se nominati.	
	Organo di controllo	
	Art. 35 - La nomina del Collegio Sindacale, composto da tre membri	
	effettivi e due supplenti, è obbligatoria nei casi di legge.	
	Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina di un Revisore	
	Contabile o di una Società di revisione, il Collegio Sindacale esercita anche	
	il controllo contabile.	
	Ove non sia nominato il Collegio Sindacale, il controllo contabile potrà	

	essere affidato ad un Revisore Contabile.	
	Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla Società a	
	responsabilità limitata.	
	TITOLO VIII - SCIoglimento - LIQUIDAZIONE	
	Art. 36 - In qualunque caso di scioglimento della Società Cooperativa,	
	l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci o loro	
	delegati, stabilendone i poteri.	
	Art. 37 - In caso di scioglimento della Società Cooperativa l'intero	
	patrimonio sociale, dedotti soltanto il capitale sociale versato e rivalutato,	
	nonchè i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto al fondo	
	mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi	
	del codice civile e della legislazione speciale vigente in materia.	
	Art. 38 - Le clausole mutualistiche sono inderogabili e devono essere	
	osservate.	
	TITOLO IX - CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Art. 39 - Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la	
	Società Cooperativa, anche se promosse da amministratori e sindaci o	
	revisore (se nominati), ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto	
	diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Arbitro	
	Unico che giudica ritualmente e secondo diritto.	
	L'Arbitro è nominato dal Presidente della Camera di Commercio ove la	
	Società Cooperativa ha la sua sede legale.	
	Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria	
	le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del	
	Pubblico Ministero.	

TITOLO X - DISPOSIZIONI GENERALI FINALI E TRANSITORIE		
Art. 40 - Il rapporto sociale tra la Società Cooperativa ed i soci, nonché il		
funzionamento tecnico e amministrativo ed il trattamento economico dei		
soci e del personale dipendente, possono essere disciplinati da eventuali		
regolamenti interni redatti dall'Organo amministrativo ed approvati		
dall'Assemblea.		
Art. 41 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione.		
La Società Cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in		
prevalenza nell'ambito della mutualità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo		
2514 del Codice Civile, pertanto:		
a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse		
massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto		
al capitale effettivamente versato;		
b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in		
sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al		
limite massimo previsto per i dividendi;		
c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;		
d) in caso di scioglimento della Società Cooperativa, l'intero patrimonio		
sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente		
maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo		
sviluppo della cooperazione.		
I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di		
devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili		
annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della		
cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.		

altra emananda disposizione di Legge in materia.

A handwritten signature in black ink is written across the bottom of the page. To the right of the signature is a blue circular stamp, which appears to be a library or archival mark.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 comma 5 del D. lgs. 82/2005, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese. Assolvimento del bollo mediane MUI.